

In base alla circolare n. 20 del 25 maggio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Servizio ispettivo della Direzioni Provinciali del Lavoro competente, può effettuare l'accertamento sull'effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolta dai lavoratori interessati contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 5 del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993.

Il Servizio ispettivo provvede, sulla base dei dati forniti dall'impresa, a verificare:

- l'effettiva riduzione dell'orario di lavoro applicata ai lavoratori interessati dal regime di solidarietà;
- la corrispondenza tra i lavoratori indicati nelle schede allegate al contratto di solidarietà e quelli che effettivamente sono stati collocati in regime di solidarietà e che beneficiano del contributo a carico del Fondo per l'Occupazione;

Pertanto il ricorso all'esecuzione di prestazioni in eccedenza rispetto all'orario ridotto concordato, deve essere tempestivamente comunicato ai competenti Servizi ispettivi.

In caso di prestazioni eccedenti l'orario ridotto, il contributo di solidarietà erogato dall'Inps è proporzionalmente ridotto.